

“SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO”

CONTRATTO ESECUTIVO N. xx

RIF ACCORDO QUADRO N. REP. xxxx DEL xxxx - CIG N. xxxxxx

RIF APPALTO 045/CA/19

“ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA PIATTAFORMA AUTOSTRADALE, DEGLI SVINCOLI, DELLE AREE DI SERVIZIO E DI PARCHEGGIO E DELLE PERTINENZE LUNGO LE TRATTE AUTOSTRADALI E DI TUTTE LE AREE, OPERE, IMPIANTI ED INSTALLAZIONI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO AUTOSTRADALE O AD ESSO COMPLEMENTARI”

AUTOSTRADA A/xx TRATTA xxxxxxxxxxxx

CARREGGIATA xxxx dal Km xxx al Km xxxx

CIG DERIVATO N. xxxxxxxxxxxx

CONTRATTO SAP N. xxxxxxxxxxxx

CODICE SAP FORNITORE/RTI N. xxxxx

TRA

“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 Direzione xx Tronco di xxxx con sede in xxxxx (xx), Via xxxxx, xx – cap xxxxx in appresso denominata “Committente”, in persona del Direttore del xx Tronco – Sig./Ing./Dott./ xxxxxxxxxxxxxxx nato a xxxxx il xxxxxxxx, giusta i poteri a lui conferiti,

E

/ il Raggruppamento Temporaneo fra le Imprese / la Società / xxxxxxxxxxxxxxxx C.F. / P.I.V.A. n. xxxxxxxxxxxx / (nel caso di RTI) - Impresa mandataria, con sede e domicilio legale in xxxx (xx), Via xxxxxxxxxxxx, xx, Cap xxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx. C.F. / P.I.V.A. xxxxxxxxxxxxxxxx – Impresa mandante, con sede in xxxxxxxxxxxx (xx), Via xxxx, xx; Cap xxxxx; / xxxxxxxxxxxxxxxx CF. / P.I.V.A. xxxxxxxxxxxxxxxx – Impresa mandante, con sede in xxxxxxxxxxxx (xx), Via xxxx, xx; Cap xxxxx, / in appresso denominata “Appaltatore”, in persona dei xxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxx (xx) il xxxxxxxx, procuratore / titolare / legale rappresentante / della società / dell’impresa Mandataria /, giusta i poteri a lui conferiti, congiuntamente intese anche come le “Parti”;

PREMESSO:

- che in data xxxxxxxxxxx è stato stipulato un Accordo Quadro (cod. app.045/CA/19, CIG n. xxxxxxxxxxx,– nel seguito anche “AQ”) con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per la regolamentazione dell’affidamento dei Lavori in oggetto;
- che / la Società / il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario costituito dalle imprese xxxxx (Capogruppo mandataria) e xxxxxxx (mandante/i) / ha offerto il ribasso percentuale del xxxxx sugli Elenchi prezzi e i lavori posti a base di gara;
- che per quanto non regolamentato dal presente contratto applicativo si rimanda espressamente ai contenuti dell’AQ suddetto;
- che la Committente ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore economico controparte nel presente atto;
- che nel presente contratto con il termine “Codice” si intende il D. Lgs.n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i.;

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto si conviene e si stipula quanto segue tra le Parti come sopra rappresentate.

Articolo 1

VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto è disciplinato dalle disposizioni previste nell’Accordo Quadro citato in epigrafe.

Con il presente contratto d’appalto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, l’esecuzione dei Lavori indicati in epigrafe.

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell’appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli elaborati di progetto e nei documenti allegati al presente contratto attuativo, fermi gli elaborati già allegati all’Accordo Quadro e qui da intendersi integralmente richiamati ed allegati per formar parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Tali elaborati e documenti, di cui l’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono di seguito elencati:

- Progetto Esecutivo comprensivo dei seguenti elaborati:
 - o Relazione Generale;
 - o Tavole relative all’intervento;
 - o ComputoMetrico estimativo;
 - o Cronoprogramma;

- Ubicazione schematica interventi;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- *(altri eventuali elaborati...)*
- Elenchi prezzi contrattuali:
 - EP – Ripristini pavimentazioni VOA_W_EP_PAV_1 – rev. 2019;
 - EP – Ripristini localizzati VOA_W_EP_PAV_3 – rev. 2019;
 - EP – Ripristini in economia VOA_W_EP_PAV_2 – rev. 2019;
- Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia S.p.A. - edizione giugno 2017;
- Linee Guida per la sicurezza dell'operatore su strada – rev 06_2016;
- Polizza CAR.
- / *(eventuale)* Polizza indennitaria decennale e polizza RC /
- *(eventuali altri allegati...)*

Articolo 3

AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo netto contrattuale ammonta ad € xxxxxxxx così determinato:

- € xxxxxxxxxx, corrispondente al ribasso unico del xxxx% sugli Elenchi prezzi posti a base d'asta, al netto degli oneri di sicurezza, derivante dal computo metrico estimativo;
- € xxxxxxxxxx per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso, derivanti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile in base a quanto disposto dal DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4

VALUTAZIONE DEI LAVORI

I corrispettivi delle opere a misura verranno valutati e determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui agli Elenchi prezzi allegati al presente contratto da assoggettare al ribasso del xxxxx%.

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento dei Lavori.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo di € xxxxxxxx determinato dal Committente quale risultante dal Piano di sicurezza e Coordinamento. Di tale valutazione l'Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell'organizzazione che l'Appaltatore medesimo intende dispiegare nell'esecuzione dei Lavori. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi i Lavori e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgeranno i Lavori,

- della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e depositi provvisori e dell'accessibilità ai luoghi di lavoro;
- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali, e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;
 - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i Lavori, nonché, degli oneri e dei relativi costi per l'effettuazione delle prove per l'accettazione dei materiali;
 - di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'accordo quadro, nello schema del presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, negli elaborati progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
 - di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano, comunque, influire sull'esecuzione dei Lavori;
 - di avere tenuto conto nella formulazione della propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei Lavori rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione od eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.;
 - di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d'opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione degli stessi.

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta in sede di aggiudicazione dell'accordo quadro rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. L'Appaltatore non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.

Articolo 5

ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Direttore dei Lavori, viene corrisposta a favore dell'Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale di cui al successivo articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI".

L'ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente che avverrà mediante trattenute proporzionali all'avanzamento dei lavori sui singoli SAL.

Nel caso l'avanzamento dei lavori non proceda secondo le previsioni del cronoprogramma contrattuale per fatti imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo decade dal beneficio dell'anticipazione. In tal caso nel primo SAL utile, successivo alla decadenza dal beneficio dell'anticipazione, il Committente tratterà l'intero importo residuo da restituire maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Articolo 6

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo di cui al presente contratto è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore, con la firma del presente contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i corrispettivi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.

Articolo 7

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle Parti di cui all'articolo "DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE" dell'AQ potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

Le comunicazioni tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 8

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Committente ha individuato l'Ing. XXXXXXXXXXX (telefono: xxxxxxxx, mail PEC: xxxxxxxxxxxx) quale soggetto affidatario dei compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento in fase esecutiva.

Articolo 9

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell'Appaltatore è il /Sig./Dott./Ing. xxxxxxxxx nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxx dell'impresa / Capogruppo / mandataria / xxxxxxxxxxxx giusta procura Notaio xxxxxx n. Rep. N. xxxxx del xxxxxxx, allegata all'Accordo Quadro.

Il Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne l'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori per conto dell'Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

Articolo 10

DIREZIONE LAVORI

La Direzione Lavori (nel seguito anche "DL") verrà effettuata dalla U.O TECNICA della Direzione di Tronco della Committente, nella persona dell'Ing. XXXXXXXX (telefono: xxxxxxxx, mail PEC: xxxxxxxxxxxx).

Articolo 11

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Si dà atto che l'Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto attuativo, ha già prestato cauzione definitiva nella misura del xxxx% dell'importo dell'Accordo Quadro, pari, quindi, ad € xxxxxxxxx mediante Polizza fidejussoria stipulata con xxxxxx n. xxxxxxxxxxx del xxxxx.

L'appaltatore si obbliga a presentare all'atto della consegna dei lavori la POLIZZA C.A.R. di cui all'art. 103, comma 7 del Codice che prevede le condizioni riportate all'articolo "CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE" di cui all'AQ. Tale polizza, dell'importo di € xxxxxxxxx, è stata costituita dall'Appaltatore con polizza n. xxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxx stipulata con xxxxxxxxx a copertura delle attività svolte a fronte del presente contratto.

/ (eventuale, qualora ricorrano le condizioni) La polizza indennitaria decennale di cui all'art. 103, comma 8 del Codice dovrà essere costituita, con riferimento ai lavori commissionati con il presente contratto d'appalto, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio con massimale pari al valore dell'opera e limite di indennizzo fissato nel 30% del valore dell'opera realizzata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. L'appaltatore inoltre è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale calcolato secondo quanto previsto all'art 103 comma 8 del Codice per responsabilità civile per danni cagionati a terzi. L'Appaltatore a tal fine ha stipulato la polizza n. xxxxxxxx del xxxxxxxxxxxx con xxxxxxxx. /

Articolo 12

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore, entro 10 giorni dalla consegna dei Lavori e comunque prima dell'inizio degli stessi, dovrà presentare alla Direzione Lavori un completo e dettagliato programma esecutivo dei lavori.

Tale programma, dovrà essere compatibile con il Programma di esecuzione Lavori predisposto dal Committente e contenuto nel Capitolato Speciale d'appalto ed inoltre dovrà prevedere l'attivazione delle risorse in termini di uomini e mezzi previste nell'offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore stesso in sede di gara (rif. Offerta Tecnica allegata all'AQ).

La Direzione Lavori, previa intesa con il Committente, dovrà approvare o respingere il menzionato programma. In tale ultima ipotesi, l'Appaltatore è tenuto, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del Committente, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti. La mancata presentazione del programma ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, legittimerà il Committente a sospendere eventuali pagamenti.

Qualora l'Appaltatore ritardi la presentazione del programma oltre i succitati 10 giorni decorrenti dalla consegna dei Lavori ovvero oltre i succitati 10 giorni fissati per la ripresentazione del programma modificato e/o aggiornato come modificato dal Committente, lo stesso provvederà ad applicare una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto del presente contratto per ogni giorno di ritardo. Fermo restando l'applicazione della penale qualora il ritardo superi il 10% del tempo contrattuale il Committente avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ed escutere la cauzione definitiva di cui all'articolo "CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE".

Articolo 13

TEMPISTICA DELL'APPALTO

○ CONSEGNA LAVORI

I lavori di cui al presente contratto attuativo saranno consegnati dalla Direzione Lavori – previa autorizzazione del Responsabile del procedimento – entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto attuativo.

La Direzione Lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare la consegna con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere in contratto e di incamerare la cauzione di cui all'articolo “CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE”.

In caso di sospensione o di ritardo della consegna per cause imputabili a fatto o colpa della Direzione Lavori o del Committente, l'Appaltatore potrà recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali e di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali:

- 0,50% per la parte dell'importo fino ad € 300.000,00;

- 0,25% per la parte eccedente.

L'Appaltatore dovrà inoltrare - a pena di decadenza - la richiesta di pagamento degli importi suindicati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

Qualora l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta, lo stesso avrà diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo nella consegna, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma esecutivo dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna.

In tal caso, l'Appaltatore dovrà effettuare – a pena di decadenza - la richiesta di pagamento mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna e da confermare sul registro di contabilità.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata in più volte con distinti verbali di consegna parziali, senza che all'Appaltatore spetti alcunchè, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico, connesso. Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione dei lavori in appalto, decorrerà dall'ultimo verbale di consegna.

○ DURATA DEI LAVORI

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine di xxxx giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nella determinazione del tempo contrattuale si è tenuto conto della normale incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte direttamente dal Committente, sono disciplinate dall'art. 107, comma 5.

○ SOSPENSIONE LAVORI

Durante il corso dell'appalto potranno essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi dell'art. 107 del Codice, per le quali la Direzione Lavori redigerà apposito verbale, da inviare al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107 del Codice.

Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell'art. 107 del Codice quelle disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festività dell'anno nonché nei periodi legati a particolari eventi, durante i quali l'esecuzione delle lavorazioni resterà sospesa per esigenze di fluidità e sicurezza del traffico. Le predette sospensioni – che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali – avranno, in funzione della data di consegna e salvo diversa indicazione del Committente, orientativamente le seguenti durate espresse in giorni solari:

- ferie estive: gg. 50
- ricorrenze di inizio novembre: gg. 5
- festività natalizie: gg. 20
- festività pasquali: gg. 10
- festività dal 25 aprile al 1° maggio: gg. 7
- / (eventuali altre festività proprie della sede della Direzione di Tronco) /

Di detti periodi di sospensione l'Appaltatore dovrà tener conto in fase di redazione del "Programma esecutivo dettagliato dei Lavori" di cui all'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI". Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Codice, la facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni all'esecuzione dei Lavori senza che all'Appaltatore spetti alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate nonché previste ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice, l'Appaltatore potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori lo comunicherà al Responsabile del procedimento affinché disponga la ripresa dei lavori ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori redigerà il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall'Appaltatore – e contenente il nuovo termine contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo il contratto sarà regolato dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

o PENALI

Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori ovvero per eventuali altri ritardi e non conformità riscontrate durante l'esecuzione contrattuale saranno applicate le penalità di cui all'articolo "PENALI" dell'Accordo Quadro in epigrafe. Inoltre potrà essere applicata la penale prevista all'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI" del presente contratto.

L'ammontare complessivo delle penali sopra richiamate non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo netto del presente contratto. L'applicazione delle penali suddette non esclude il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI" presentato dall'Appaltatore ovvero eventuali altri ritardi o non conformità, l'Appaltatore potrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo ovvero le suddette non conformità con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione da parte del Committente, di giustificazioni relative al succitato ritardo/non conformità non comporterà di per sé diritto per l'Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.

La suddetta trattenuta verrà riaccreditata all'Appaltatore, senza interessi o riconoscimenti di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell'esecuzione dei Lavori questi, ad insindacabile giudizio del Committente, provveda a recuperare il ritardo ovvero a sanare le eventuali non conformità ed

a raggiungere il livello di produzione previsto nel Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori di cui all'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI", che consenta di pervenire all'ultimazione nel termine contrattualmente stabilito.

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verrà imputata a penale e definitivamente incamerata dal Committente.

Articolo 14

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA' ASSOLUTA

L'Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne dà immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente o l'Amministrazione concedente.

Articolo 15

PAGAMENTI

I pagamenti degli interventi eseguiti verranno erogati all'Appaltatore in acconti con cadenza bimestrale.

La contabilizzazione dei lavori oggetto dei singoli contratti attuativi avverrà mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui agli Elenchi prezzi allegati all' Accordo Quadro sottoscritto e qui richiamati, da assoggettare al ribasso unico del xxxxx%.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza previsto in ogni singolo contratto Attuativo verrà corrisposto a misura.

Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione dell'AQ che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, relativamente al contratto Attuativo il certificato di pagamento per la rata di acconto verrà emesso dal Responsabile del procedimento entro 45 giorni dall'emissione di ogni stato di avanzamento lavori e previo assolvimento degli adempimenti al successivo articolo "PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI".

Il pagamento del suddetto certificato verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dello stesso e previa emissione della fattura.

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvederà al pagamento della rata di saldo entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo è, inoltre, subordinato all'assolvimento degli adempimenti previsti al successivo articolo "PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI". Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dalla L. n. 161/2014.

Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che dovrà essere emessa su richiesta del Committente. Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi altro titolo attinente il presente Contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i bancario/i IBAN n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / e IBAN n. xxxxxxxxxxxx / dedicato/i anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG derivato indicato in epigrafe.

L'Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Modalità di fatturazione:

- le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP o della DL, in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).
- viene inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:
 - o Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto,
 - o Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero di eventuali ordinativi;
- il numero del presente Contratto dovrà essere indicato nelle fatture ed anche sui documenti di trasporto, ove previsti;
- le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per il service amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall'Appaltatore.

Articolo 16

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA

All'atto della consegna dei Lavori l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a) portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
- b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
- c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- f) ad organizzare, per l'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori hanno ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

L'Appaltatore redige e consegna al Committente, tramite la Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Committente. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del presente contratto e le loro gravi e ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno causa di risoluzione.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto di appalto dichiara di aver ricevuto dal Committente, affinché ne curi nei modi ritenuti più opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori, i documenti "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia S.p.A. - edizione giugno 2017", "Linee Guida per la sicurezza dell'operatore su strada – rev 06_2016", (*eventuali altri documenti reputati necessari dalla Direzione di Tronco*) allegati all'AQ e al presente contratto d'appalto.

Articolo 17

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A, da Essediesse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa. Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è il /Sig./Dott./ing. xxxxxxxx quale Responsabile della Direzione xx Tronco di xxxxxx della medesima Società. Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.
- Il Contraente. / R.T.I. / Società xxxxxxxxxxxx / (mandataria) / in persona del legale rappresentante dell'Impresa / Capogruppo /.

Articolo 18

RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l'appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità dei lavori e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente all'appalto, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per l'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nel

Registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole.

Una volta firmato con riserva il Registro, l'Appaltatore, sempre a pena di decadenza, dovrà nei successivi 15 (quindici) giorni esplicitare la Riserva stessa indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Fermo quanto sopra, le Riserve che l'appaltatore intenda sollevare con riferimento alle risultanze del Verbale di Consegna dei Lavori e/o di Ultimazione dei lavori, del verbale di sospensione, del verbale di ripresa, del verbale di concordamento nuovi prezzi, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di decadenza, su tali documenti e poi riportate come sopra detto, sempre a pena di decadenza, in occasione della prima firma del Registro di contabilità successiva all'emissione di tali documenti.

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate, sempre a pena di decadenza, in occasione di ogni aggiornamento contabile, per l'emissione di un SAL, del Registro di Contabilità nonché sulla contabilità finale dei lavori.

Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il Registro di Contabilità è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo Registro e le Riserve da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede.

Le Riserve, a pena di inammissibilità e sin dalla prima iscrizione, dovranno essere formulate dall'appaltatore con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l'appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l'appaltatore ritiene aver diritto esponendo le relative calcolazioni secondo le modalità di cui ai cpv. 1 e 2. Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un SAL ed il successivo, degli importi cui l'appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere dall'appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle Riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla provvisorietà delle contabilizzazioni riportate nei SAL e nel Registro di Contabilità: tale provvisorietà quindi non potrà mai essere invocata dall'appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

All'atto della firma del conto finale dei lavori, l'appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le Riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta

la definizione ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già formulate nel Registro di Contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. L'appaltatore può iscriverne in sede di conto finale Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultimo stato di avanzamento e il conto finale. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di collaudo. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di collaudo, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di collaudo, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra il conto finale e il certificato di collaudo.

All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 208 del Codice cui si fa specifico rinvio. L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.

Vengono confermati e richiamati tutti gli articoli previsti dall'Accordo Quadro che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto oltre a quelli specifici riguardante il presente contratto di appalto.

AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.

DIREZIONE xx TRONCO DI xxxxxx

(Il Direttore Sig. / Dott. / Ing. xxxxxxxxxxxxxxxx)

L'APPALTATORE

/ IMPRESA MANDATARIA/

xxxxxxxxxxxxxx

(Il Procuratore / Il Titolare / Il legale rappresentante xxxxxxxxxxxxxxxx)

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto:

Articolo 4 "Valutazione dei Lavori", Articolo 6 "Revisione ed aggiornamento del corrispettivo", Articolo 7 "Domicilio delle Parti e comunicazioni all'Appaltatore", Articolo 11 "Cauzioni e coperture assicurative", Articolo 12 "Programmazione dei Lavori", Articolo 13 "Tempistica

dell'appalto”, Articolo 14 “Tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta”, Articolo 15 “Pagamenti”, Articolo 16 “Prevenzione degli infortuni – Piani di sicurezza”, Articolo 18 “Riserve dell'Appaltatore”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.